

## L'autonomia speciale della Regione Siciliana: origini, caratteri e prospettive

Giuseppe Verde

### 1. *Le istanze autonomiste e la formazione dello statuto speciale.*

Il sistema delle autonomie territoriali italiano è stato profondamente innovato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Il nuovo testo dell'art. 114, c. I, Cost., ai sensi del quale «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato», riassume la portata complessiva della riforma e il senso del modello che ne risulta. Da un lato, esprime una concezione ascendente del potere politico che trova nel principio di sussidiarietà sancito dal nuovo art. 118 Cost. il proprio cardine; dall'altro, qualifica la Repubblica italiana con un ordinamento politicamente decentrato ove tutti i livelli di governo, tutti gli enti territoriali sono dotati di una pari dignità.

Anche dopo la riforma costituzionale del 2001 ad alcune regioni è stata conservata una condizione di specialità all'interno dell'ordinamento. L'art. 116, c. I, Cost. stabilisce, infatti, che alla Sicilia, alla Sardegna, alla Valle d'Aosta, al Trentino-Alto Adige e al Friuli-Venezia Giulia siano attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Costituzione italiana prevede due tipi distinti di regioni: quelle ordinarie, la cui disciplina uniforme è direttamente dettata dalla Costituzione, e quelle speciali, il cui ordinamento è previsto da singoli statuti speciali.

La scelta del modello regionale duale è dovuta a ragioni di natura storico-politica, tanto di ordine interno, quanto di ordine internazionale. Il movimento indipendentista siciliano, le condizioni di arretratezza della Sicilia e della Sardegna, la presenza di minoranze alloglotte in Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e, specialmente, Trentino-Alto Adige, sono alcune delle cause che determinarono la nascita delle regioni speciali.

Durante la seconda guerra mondiale, dopo la liberazione della Sicilia da parte degli Alleati, si diffuse l'idea che le condizioni di arretratezza dell'isola potessero essere superate solo attraverso profondi mutamenti del suo assetto istituzionale. In tale contesto, si confrontarono posizioni più radicali, che miravano all'indipendenza della Sicilia, e altre, risultate poi maggioritarie, che propugnavano soluzioni di tipo indipendentistico, ma sempre all'interno dello Stato italiano. La soluzione autonomista fu infine condivisa dalle principali forze politiche e dal Governo dello Stato.

Con regio decreto legge n. 91 del 1944 fu istituito l'Alto Commissariato civile per la Sicilia quale organo di decentramento amministrativo statale nell'isola. Successivamente, fu istituita la Consulta regionale, composta da rappresentanti delle forze politiche e da esperti, incaricata di assistere l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e di predisporre una proposta di statuto per la Sicilia<sup>1</sup>. Il

---

<sup>1</sup> Decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416.

23 dicembre 1945 la Consulta regionale approvò il progetto di statuto, il quale fu definitivamente approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455. Dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il 1° gennaio 1948, l'Assemblea costituente esaminò lo statuto siciliano che venne, quindi, convertito con la legge costituzionale n. 2 del 1948.

Il valore culturale e sociale dell'autonomia è certamente legato all'esistenza e all'attuazione dello statuto speciale del 1946, ma non solo. Infatti, le radici ideali dell'autonomia regionale possono essere rintracciate già nella costituzione siciliana del 1812. Un testo quest'ultimo nel quale convivevano le idee del costituzionalismo moderno di matrice britannica ed elementi propri della tradizione siciliana. Fra gli aspetti di continuità con il passato è certamente da annoverare la valorizzazione e la tutela dell'autonomia e indipendenza dell'isola. Le istanze autonomiste caratterizzeranno la costituzione del 1848 e riemergeranno ancora dopo l'unificazione italiana nel 1860, senza essere pur tuttavia soddisfatte se non dopo la seconda guerra mondiale con l'entrata in vigore dello statuto speciale.

## ***2. Caratteri principali dell'autonomia prevista dallo statuto speciale.***

Lo statuto speciale riconosce alla Regione un'ampia autonomia di tipo normativo, amministrativo e finanziario, ne definisce l'organizzazione, stabilisce le attribuzioni degli organi di governo regionali, fissa i principi relativi all'assetto amministrativo della Regione e ai rapporti tra gli organi regionali e quelli statali.

La potestà legislativa, attribuita ad un'Assemblea eletta direttamente, è di due tipi: esclusiva o concorrente. Nelle materie di potestà legislativa esclusiva la regione non incontra altri limiti al di fuori della Costituzione e delle leggi statali che introducono grandi riforme in materia economica e sociale (art. 14 statuto). Nelle materie di potestà legislativa concorrente, quantitativamente meno numerose, la legge regionale incontra il limite dei principi posti dalla legislazione dello Stato (art. 17 statuto).

La potestà amministrativa, attribuita al Governo della Regione, originariamente eletto dall'Assemblea regionale, si esplica su tutte le materie attribuite alla potestà legislativa della regione e su quelle altre materie che il Governo dello Stato delega alla Regione (artt. 20 e 21 statuto). Il trasferimento delle funzioni amministrative e del personale dallo Stato alla Regione deve avvenire tramite norme di attuazione determinate da una commissione paritetica, composta da rappresentanti dello Stato e della Regione.

In materia finanziaria, lo statuto stabilisce che il gettito dei tributi statali riscossi nel territorio della regione sia attribuito alla regione stessa, riconosce un'autonoma potestà legislativa in materia tributaria (artt. 36 e 37 statuto) e prevede che lo Stato versi annualmente alla Regione un contributo a titolo di solidarietà nazionale (art. 38 statuto).

Lo statuto speciale prevede, inoltre, diverse forme di partecipazione degli organi della regione alle attività statali. L'attribuzione al Presidente della Regione della funzione di direzione delle forze di pubblica sicurezza (art. 31 statuto) ovvero la possibilità che lo stesso Presidente partecipi alle sedute del

Consiglio dei ministri riguardanti materie d'interesse della Regione (art. 21 statuto).

Con riferimento alla funzione giurisdizionale, lo statuto speciale stabilisce che siano istituite in Sicilia delle sezioni distaccate delle corti supreme dello Stato (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti) per gli affari concernenti la regione (art. 23 statuto).

Infine, lo statuto prevede che le leggi della Regione siano sottoposte al controllo di un Commissario dello Stato, il quale poteva proporre ricorso avverso le stesse dinanzi ad un'Alta corte. L'Alta corte, composta da sei membri, nominati in pari numero dal Parlamento nazionale e dall'Assemblea regionale, oltre il presidente eletto dalla stessa corte (art. 24 statuto).

### **3. *Il mancato coordinamento con la Costituzione e la sostanziale trasformazione dello statuto.***

Il regio decreto del 1946, con cui era stato emanato lo statuto, prevedeva che lo stesso dovesse essere «sottoposto all'Assemblea costituente per essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato».

L'esigenza di procedere al coordinamento dello statuto con la Costituzione era dovuta anche alle scelte compiute in sede di Assemblea costituente in materia regionale. Lo statuto speciale, infatti, disegnava un sistema di rapporti tra Stato e Regione del tutto atipico e differenziato rispetto tanto al regime ordinario previsto dalla Costituzione, quanto agli ordinamenti speciali previsti dagli altri statuti speciali.

L'esame dello statuto da parte dell'Assemblea costituente per la sua conversione in legge costituzionale si svolse in pochissimo tempo e non diede luogo ad alcun coordinamento. Pertanto, la legge costituzionale n. 2 del 1948 si limitò a convertire lo statuto in legge costituzionale della Repubblica e a prevedere che nei due anni successivi si potesse procedere alle modifiche ritenute necessarie con un procedimento semplificato.

La procedura semplificata di modifica dello statuto speciale venne, però, dichiarata incostituzionale dall'Alta corte, senza che si risolvesse il problema del coordinamento dello statuto con la Costituzione.

Dell'opera di coordinamento si è in parte fatta carico la Corte costituzionale, la quale ha ricondotto a omogeneità rispetto al modello ordinario il sistema di controllo della legge regionale siciliana, in base al principio per cui il contenuto dello statuto speciale doveva essere determinato in conformità con i principi della Costituzione<sup>2</sup>. In particolare, la sentenza n. 38 del 1957 aveva ritenuto contrastante con il principio supremo dell'unicità della giurisdizione costituzionale l'esistenza di un'Alta corte per la Regione siciliana, mentre la sentenza n. 6 del 1970 dichiarò l'incostituzionalità delle disposizioni dello statuto speciale che attribuivano all'Alta corte una competenza penale. Queste decisioni testimoniano come la legge costituzionale n. 2 del 1948 non abbia operato una piena costituzionalizzazione dello statuto speciale.

---

<sup>2</sup> Corte cost., sent. n. 38/1957, sent. n. 6/1970, sent. n. 545/1989.

L'esistenza di uno statuto speciale avente solo in parte il valore di legge costituzionale e non coordinato con la Costituzione, a parte i limitati interventi correttivi operati dalla Corte costituzionale, rappresenta la principale anomalia dell'ordinamento regionale siciliano.

Un altro elemento di eccentricità dell'ordinamento siciliano è rappresentato dal processo di attuazione dello statuto speciale. Come già evidenziato, il trasferimento di competenze, personale e risorse dallo Stato alla Regione è operato tramite le norme di attuazione. Ebbene, a più di 60 anni dall'entrata in vigore dello statuto speciale diverse disposizioni dello stesso rimangono inattuati oppure lo sono state con notevole ritardo. In molte materie non sono state adottate le necessarie norme di attuazione; in altre le norme esistenti richiedono profonde integrazioni; molte norme di attuazione pur se adottate hanno previsto rinvii e lunghi regimi transitori per il concreto trasferimento delle funzioni.

Gli interventi della Corte costituzionale, da una parte, e le caratteristiche del processo di attuazione, dall'altra, hanno determinato una graduale e sostanziale trasformazione dello statuto speciale.

#### **4. *La forma di governo della Regione siciliana.***

Sono organi del potere esecutivo nella Regione la Giunta e il Presidente della Regione, che insieme costituiscono il Governo della Regione. Mentre il potere legislativo è attribuito ad un'Assemblea regionale (art. 2 St. Sicilia).

Lo statuto speciale, prima della riforma introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, prevedeva una forma di governo parlamentare conforme al modello disegnato dalla Costituzione per lo stato centrale.

Il Governo della Regione era eletto dall'Assemblea regionale nel proprio seno. Dapprima era eletto, a maggioranza assoluta, il Presidente, quindi, su proposta di questo, gli assessori, i quali erano successivamente preposti ai singoli rami dell'amministrazione dal Presidente (art. 9 St. Sicilia [1946]).

Per quanto il Presidente della Regione si ponesse in una posizione di preminenza rispetto agli assessori regionali, egli non poteva sostituirsi a questi ultimi nell'esercizio delle loro funzioni, né poteva revocarli. Inoltre l'indirizzo politico del Governo regionale era determinato collegialmente dalla Giunta – costituita dal Presidente e dagli assessori – così come collegiale era la responsabilità politica del Governo nei confronti dell'Assemblea.

La responsabilità politica collegiale del Governo nei confronti dell'Assemblea regionale implicava l'obbligo per il Governo di rassegnare le dimissioni qualora l'Assemblea avesse approvato una mozione di sfiducia. È opportuno rilevare, però, come nessuno dei 54 Governi della Regione che si sono succeduti durante le 12 legislature regionali fino all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 2001 abbia rassegnato le dimissioni a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia, ma solo sulla base di valutazioni di carattere politico in ordine alla tenuta della maggioranza di governo in Assemblea.

Uno dei tratti maggiormente caratterizzanti la forma di governo della Regione siciliana,

anteriormente alla riforma del 2001, consisteva nella c.d. *ministerializzazione*, che dipendeva dalla sostanziale autonomia di cui godevano i singoli assessori e consistente nel fatto che gli stessi nella loro azione di governo perseguivano autonomi indirizzi politici e non un indirizzo unitario.

La legge costituzionale n. 2 del 2001 ha profondamente innovato la forma di governo regionale, sostanzialmente estendendo alla Sicilia, e alle altre regioni speciali, la disciplina introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 per quelle ordinarie.

Il nuovo art. 9 dello statuto speciale stabilisce che il Presidente della Regione sia eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto, contestualmente all'Assemblea regionale, della quale fa comunque parte. L'art. 10 prevede che in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente l'Assemblea regionale è sciolta di diritto e si procede a nuove e contestuali elezioni del Presidente e dell'Assemblea. Disciplina, inoltre, la possibilità per l'Assemblea regionale di approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, la quale, se approvata, determina lo scioglimento anticipato dell'Assemblea e le dimissioni del Presidente della Regione.

Il terzo comma dell'art. 9 stabilisce che la disciplina relativa alla forma di governo possa essere modificata dalla regione con *legge statutaria*.

Spetta al Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 9, c. II, dello statuto la nomina e la revoca degli assessori regionali, che sono preposti dallo stesso Presidente ai singoli rami dell'amministrazione.

L'assemblea regionale, composta da 90 deputati<sup>3</sup>, è eletta con metodo proporzionale e soglia di sbarramento al 5%. Il sistema elettorale prevede un collegamento fra elezione dell'Assemblea e del Presidente, attribuendo alle liste collegate a quest'ultimo un *premio di maggioranza* fino ad un massimo di 8 deputati oltre allo stesso Presidente, nel caso in cui ottengano meno di 54 deputati. In tal modo, le coalizioni elettorali che ottengano poco più del 40% dei voti hanno la possibilità di ottenere una maggioranza assoluta di seggi.

La legge costituzionale n. 2 del 2001 ha, pertanto, sostituito ad una forma di governo parlamentare, ove il Governo regionale era espressione dell'Assemblea e a questo legato da un vincolo fiduciario, una forma di governo nella quale sia l'esecutivo, che il legislativo sono direttamente legittimati dal voto.

La nuova forma di governo della Regione non corrisponde pienamente ad alcuno degli idealtipi cui la dottrina tradizionalmente riconduce i diversi ordinamenti costituzionali: parlamentare, presidenziale, semipresidenziale, direttoriale. Essa presenta, invece, delle similitudini con il sistema introdotto nello stato di Israele nel 1992<sup>4</sup>, e abrogato nel 2001, che, riprendendo una formula attribuita a Maurice Duverger [1958, 101 ss.; 1961, 106 ss.], è stato denominato come *regime neo-parlamentare*.

Sono due gli elementi maggiormente caratterizzanti la nuova forma di governo regionale: il sistema elettorale e il meccanismo di stabilizzazione dell'esecutivo regionale conosciuto come vincolo del *aut*

---

<sup>3</sup> La legge costituzionale n. 2 del 2013, ha modificato lo statuto speciale riducendo il numero dei deputati a 70 a decorrere dal primo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

<sup>4</sup> Sec. 3, Basic Law: The Government (1992).

*simul stabunt aut simul cadent.*

Il particolare sistema elettorale introdotto dalla riforma del 2001, e successivamente confermato dalla legge regionale n. 7 del 2005, implica che la maggioranza assembleare sia il prodotto *artificiale* della legge che assicura un premio di maggioranza al presidente risultato eletto. In altre parole, non è la maggioranza politica ad esprimere il Presidente, ma è il Presidente a determinare la maggioranza in Assemblea [FUSARO, C. (2002), 134 ss., 140 ss.].

L'art. 10 dello statuto introduce nell'ordinamento siciliano il meccanismo di stabilizzazione dell'esecutivo regionale previsto dall'art. 126, c. III, Cost. per le regioni ordinarie [TERESI, F (2012), 111]. Si tratta della previsione per cui la cessazione dalla carica del Presidente della Regione determina in ogni caso le dimissioni degli assessori e lo scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale. Questo principio – noto con l'espressione *aut simul stabunt aut simul cadent* – «esclude che possano essere introdotti circuiti fiduciari collaterali ed accessori rispetto alla presuntiva unità di indirizzo politico derivante dalla contemporanea investitura popolare di Presidente e Consiglio. L'approvazione di una mozione di sfiducia da parte del secondo o le dimissioni del primo fanno venir meno la presunzione di consonanza politica derivante dalla consultazione elettorale e rendono necessario, in modo coerente, un nuovo appello al popolo, al quale si chiede di restaurare il presupposto fondamentale della omogeneità di indirizzo politico che deve caratterizzare i programmi e le attività sia del Presidente che del Consiglio»<sup>5</sup>.

##### **5. Forma di governo regionale e sistema politico.**

Le dinamiche del sistema politico regionale, inteso come insieme dei rapporti che si instaurano fra i diversi partiti politici, successive all'entrata in vigore dello statuto speciale, consentono di operare una fondamentale bipartizione fra il periodo antecedente all'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Regione (2001), caratterizzato dal predominio delle strutture di partito e da un modello istituzionale tipico delle c.d. *democrazie mediate*, e quello successivo, caratterizzato da un assetto bipolare e leaderistico [Pitruzzella, G. (2012), 114 ss.].

Nel primo periodo, le elezioni erano competizioni fra partiti politici di massa e servivano a misurare il consenso di cui godeva ciascun partito, mentre il governo regionale era formato dopo le elezioni e sulla base di accordi programmatici fra i partiti rappresentati in assemblea.

Questo modello entra in crisi già a partire dagli anni '80 del '900 ed è superato a livello nazionale con le elezioni del 1994. A livello regionale, invece, la riorganizzazione del sistema politico e l'affermarsi di partiti a forte connotazione leaderistica avverrà soltanto dopo l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Regione. Da questo momento il baricentro del sistema politico regionale si sposta dall'Assemblea regionale alla Presidenza della Regione, che diviene la sede in cui sono elaborati

---

<sup>5</sup> Corte cost., sent. n. 12 del 2006; CATALANO, S. (2010), 243 ss.

tutti i principali indirizzi politici regionali.

La XIV legislatura regionale, iniziata nel 2008 ha segnato un'ulteriore evoluzione del sistema politico e istituzionale regionale. Nel corso della legislatura si è assistito alla progressiva dissoluzione della maggioranza assembleare prodotta dalle elezioni a supporto del Presidente della Regione, senza che ciò avesse alcun effetto sulla tenuta dello stesso Presidente. Ciò ha messo in crisi il meccanismo del *aut simul stabunt aut simul cadent* ovvero l'idea che la contemporanea elezione del Presidente e dell'Assemblea, unitamente al peculiare regime di cessazione degli organi dovesse assicurare inizialmente e poi per l'intera durata della legislatura «l'armonia dell'indirizzo politico»<sup>6</sup> fra esecutivo e legislativo.

Tale evoluzione si è viepiù accentuata nel corso della XV legislatura iniziata a novembre del 2012. In questo caso il sistema elettorale, stante l'elevato numero di liste che sono riuscite a superare la soglia di sbarramento, nonché di candidati presidenti che hanno ottenuto un significativo consenso elettorale, non è riuscito ad assicurare al Presidente eletto una stabile maggioranza in Assemblea, dimodoché il Presidente della Regione ha ricercato il sostegno in seno all'Assemblea ricercando l'appoggio di frazioni di gruppi di opposizione ovvero di singoli deputati.

Nel complesso i più recenti sviluppi del sistema politico regionale hanno determinato una torsione della forma di governo che dall'originario modello parlamentare-monista, previsto dal legislatore di riforma del 2001, ha assunto caratteri simili alla forma parlamentare dualista [Pitruzzella, G. (2012), 122].

## **6. La fonti regionali del diritto: le leggi statutarie.**

Lo statuto speciale prevede tre fonti regionali del diritto: le leggi statutarie, le leggi regionali e i regolamenti regionali.

Fra le riforme introdotte dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 una particolare importanza ha la decostituzionalizzazione dello statuto speciale in materia di forma di governo regionale. Il nuovo art. 41 *bis* dello statuto stabilisce infatti che «le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10» possono essere modificate con una legge che la dottrina prima e la giurisprudenza costituzionale poi hanno chiamato legge statutaria<sup>7</sup>.

Sono tre le materie che lo statuto speciale riserva alla disciplina delle leggi statutarie: il sistema elettorale dell'Assemblea regionale (art. 3, c. I, St. Sicilia), la disciplina dello scioglimento anticipato dell'Assemblea in ragione delle dimissioni della metà più uno dei deputati regionali (art. 8 *bis*, c. I, St. Sicilia), la forma di governo regionale (artt. 9, c. III, e 41 *bis* St. Sicilia).

---

<sup>6</sup> Corte cost., sent. n. 12 del 2006.

<sup>7</sup> Così, per primo, RUGGERI, A. (1999), 239, trovando conferma sia nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 370 del 2006, sent. n. 164 del 2008, sent. n. 149 del 2009 e sent. n. 337 del 2009), sia in atti normativi statali (art. 19, c. II, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 7 ottobre 2008).

Le leggi statutarie sono approvate dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei propri componenti e quindi pubblicate a fini notiziali sulla Gazzetta ufficiale della Regione. Dalla pubblicazione decorre il termine di tre mesi previsto dall'art. 17 *bis* dello statuto affinché un quinto dei deputati regionali ovvero un cinquantesimo degli elettori richieda che la delibera legislativa statutaria approvata dall'Assemblea sia sottoposta a *referendum* confermativo. Nel caso in cui l'Assemblea regionale approvi la delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi il *referendum* potrà essere richiesto solo da un trentesimo degli elettori.

L'indizione *referendum* confermativo da parte del Presidente della Regione sospende i termini del procedimento di formazione delle leggi statutarie, che potranno essere promulgate solo a condizione che siano approvate nella consultazione popolare dalla maggioranza dei voti validi. La promulgazione della legge si avrà oltre che nel caso di esito positivo del *referendum* anche nei casi in cui la relativa richiesta venga dichiarata inammissibile ovvero non sia stata presentata alcuna richiesta nel termine di tre mesi<sup>8</sup>.

Le leggi statutarie sono sottoposte a dei limiti specifici fissati dallo statuto speciale: l'armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Il limite dell'*armonia con la Costituzione*, già presente nel testo originario dell'art. 123 Cost. con riferimento agli statuti ordinari, ha sempre rappresentato una formula di "non agevole interpretazione" [U. DE SIERVO, U. (1990), 131] rispetto alla quale la dottrina si è spesso divisa fornendo indicazioni contrastanti. Ed infatti per quanto sia riscontrabile un consenso pressoché unanime circa l'impossibilità di ridurre la nozione di *armonia* a quella del mero *rispetto/conformità* a Costituzione [A. CARDONE, A. (2007), 181-182; OLIVETTI, M. (2002), 169; SPADARO, A. (2001), 463], sono state prospettate le soluzioni più divergenti quanto alla esatta definizione del limite in questione.

Indicazioni non meno enigmatiche sono offerte dalla giurisprudenza costituzionale relativa all'analogo limite fissato dall'art. 123 Cost. con riferimento all'autonomia statutaria delle regioni ordinarie. In tali pronunzie la Corte ha lapidariamente affermando che «il riferimento all'«armonia», lungi dal depotenziarla, rinsalda l'esigenza di puntuale rispetto di ogni disposizione della Costituzione, poiché mira non solo ad evitare il contrasto con le singole previsioni di questa, dal quale non può certo generarsi armonia, ma anche a scongiurare il pericolo che lo statuto, pur rispettoso della lettera della Costituzione, ne eluda lo spirito»<sup>9</sup>.

Posto che il limite dell'armonia realizza un vincolo più stringente a fronte di quello del mero rispetto, permane insoluto il nodo dell'esatta portata di questo limite. Una possibile spiegazione, rispettosa del principio di costituzionalità, per cui la supremazia della Costituzione esclude che i vincoli che da essa discendono possano essere in alcun modo elusi o variamente graduati nello svolgimento delle funzioni pubbliche in primo luogo normative, induce a ritenere che il limite dell'armonia sia destinato ad operare in uno spazio privo di vincoli costituzionali che possano non condizionare le scelte del legislatore regionale [SCALA, G. (2012), 150]. È questo certamente il caso della disciplina della forma di governo regionale, rispetto alla quale il legislatore statutario regionale potrà compiere le sue scelte libero da

<sup>8</sup> Artt. 2 e 10 legge reg. Sicilia 23 ottobre 2001, n. 14.

<sup>9</sup> Corte cost., sent. n. 304 del 2002.



precise e puntuali indicazioni ricavabili dal testo della Costituzione e dello statuto speciale, potendo scegliere fra una molteplicità di *opzioni organizzative*.

Il rispetto dovuto all'autonomia regionale non si può spingere, però, fino al punto di *sganciare* le scelte delle regioni da un quadro ordinamentale – identificabile con la forma di Stato disegnata dalla Costituzione – rispetto al quale non ogni possibile opzione organizzativa sarebbe compatibile.

In conclusione, la legge statutaria si configura quale «fonte a competenza riservata e specializzata»<sup>10</sup>, espressione di una «potestà normativa di grado più elevato»<sup>11</sup> e diversa dall'ordinaria potestà legislativa regionale.

### **7. (segue): la potestà legislativa regionale.**

Lo statuto speciale riconosceva alla Regione una potestà legislativa di portata maggiore rispetto a quella prevista per le regioni ordinarie dall'art. 117 Cost, nel testo antecedente alla legge costituzionale n. 3 del 2001. In particolare, la regione disponeva di una potestà legislativa esclusiva (art. 14) e di una potestà legislativa concorrente (art. 17).

Negli ambiti sottoposti alla potestà legislativa esclusiva le leggi regionali erano l'unica fonte di disciplina della materia, dovendo rispettare i limiti fissati dall'art. 14, c. I, dello statuto ovvero il limite territoriale, quello delle leggi costituzionali e quello delle leggi di riforma deliberate dall'Assemblea costituente. Si tratta di un regime speciale non soltanto rispetto alle regioni ordinarie, ma anche con riguardo alle altre regioni speciali i cui statuti fissavano limiti molto più consistenti (oltre al limite costituzionale e a quello territoriale, il limite dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, quello degli obblighi internazionali e quello delle norme di grande riforma economico-sociale<sup>12</sup>).

Nel tempo la Corte costituzionale ha progressivamente assimilato la portata dei limiti posti al legislatore siciliano a quella dei legislatori delle altre regioni speciali, per cui le peculiarità poste dallo statuto siciliano sono venute meno [LORELLO, L. (2000), 369 ss; SILVESTRI, G. (1995), 331 ss.]. In particolare, la Corte, da un lato, afferma che la legislazione esclusiva siciliana è sottoposta anche al limite dei principi dell'ordinamento giuridico<sup>13</sup>; dall'altro, ha finito per ritenere che la formula impiegata nello statuto siciliano «riforme agrarie e industriali» fosse equivalente alla più comprensiva locuzione presente negli altri statuti speciali, che fanno riferimento alle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali»<sup>14</sup>. Quanto al limite degli obblighi internazionali, il rispetto degli stessi discende, da un lato, dal fatto che la Sicilia è «costituita in Regione autonoma... entro l'unità politica dello Stato

---

<sup>10</sup> Corte cost., sentt. nn. 372, 378 e 379 del 2004.

<sup>11</sup> Corte cost., sent. n. 304 del 2002.

<sup>12</sup> Art. 3 St. Sardegna; art. 4 St. Trentino-Alto Adige; art. 4 St. Friuli-Venezia Giulia; art. 2 St. Valle d'Aosta. Sulle diverse tipologie di potestà legislativa previste dalla Costituzione e dagli statuti speciali si vedano: PALADIN, L. (1996), 315 ss.; BIN, R. (1994), 173 ss.; ZAGREBELSKY, G. (1988), 223ss.; PALADIN, L. (1958), 179 ss.

<sup>13</sup> Corte cost., sent. n. 86 del 1979.

<sup>14</sup> Corte cost., sent. n. 153 del 1997, sent. n. 153 del 1995, sent. n. 179 del 1986, sent. n. 21 del 1978, sent. n. 79 del 1966 [FERRO, G.C.A. (2005), 639 ss.

italiano» (art. 1 St. Sicilia), dall'altro dalla considerazione che «soltanto lo Stato è soggetto nell'ordinamento internazionale»<sup>15</sup>.

Per quanto riguarda i rapporti fra legislazione statale e legislazione regionale esclusiva, l'esercizio della competenza regionale produce un effetto preclusivo e rende inapplicabile sul territorio della Regione la corrispondente normativa statale, salvo l'approvazione di una legge regionale di recepimento della legge statale [VIRGA, P. (1949), 75 ss.]<sup>16</sup>.

Una potestà legislativa di grado minore, esercitabile «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato» e «al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione», è prevista dall'art. 17 dello statuto.

Si tratta di una competenza generalmente assimilata a quella prevista dall'originario art. 117, c. I, Cost. per le regioni ordinarie, sottoposta oltre ai limiti generali comuni alla potestà esclusiva anche lo specifico limite dell'osservanza dei principi fondamentali posti dal legislatore statale in ordine alla singola materia, i quali possono essere sanciti da apposite leggi quadro ovvero desumersi dall'insieme della vigente legislazione di settore.

#### **8. (segue): la potestà legislativa regionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.**

La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha operato la più incisiva riforma costituzionale della storia repubblicana, ridisegnando completamente i rapporti fra lo stato, le regioni e gli enti territoriali minori. In particolare, è stata superata l'idea, sottesa all'originario testo della Costituzione, per cui la posizione dello Stato e delle regioni si caratterizzava per una significativa asimmetria di posizione connessa alla funzione di tipo tutorio che al primo era riconosciuta nei confronti delle seconde 8e dei minori enti territoriali) [GROPPI, T. e OLIVETTI, M (eds.) (2003)].

La legge di riforma, da un lato, ha mantenuto la distinzione fra regioni speciali e regioni ordinarie; dall'altro, ha previsto una clausola di adeguamento automatico (art. 10) consente di applicare anche alle Regioni speciali le disposizioni del nuovo Titolo V della Costituzione per le sole parti in cui si «prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

L'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 è una disposizione transitoria grazie alla quale il «nuovo regionalismo» può espandersi entro le vecchie specialità regionali. L'unica condizione che l'ordinamento pone è che dall'applicazione del nuovo titolo V ne consegua un ampliamento delle forme di autonomia già attribuite.

Il principale problema posto da questa disposizione attiene al diverso criterio di riparto delle competenze legislative utilizzato dagli statuti speciali, compreso quello siciliano, e dal novellato art. 117 Cost.. La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha rovesciato l'originario criterio dell'enumerazione delle materie per cui sono oggi specificamente individuate quelle riservate allo stato, mentre alle regioni è

---

<sup>15</sup> Corte cost., sent. n. 49 del 1963.

<sup>16</sup> Corte cost., sent. n. 165 del 1973 e sent. n. 18 del 1969.

attribuita una competenza residuale generale. Di contro gli statuti speciali hanno mantenuto l'originario criteri di riparto in virtù del quale le regioni hanno specifiche funzioni enumerate dagli statuti speciali, mentre lo stato ha una potestà residuale generale. In questo contesto, la Corte costituzionale è stata chiamata a valutare quale potestà legislativa assicurasse una maggiore autonomia fra quella esclusiva prevista dallo statuto speciale e la nuova potestà legislativa residuale, attribuita alle regioni ordinarie dall'art. 117, c. IV, Cost., precisando che laddove sia ravvisabile una sovrapposizione tra una materia oggetto di potestà esclusiva e una di potestà residuale troverà applicazione la competenza prevista dallo statuto speciale in quanto ritenuta forma di autonomia più favorevole<sup>17</sup> [ROSINI, M. (2010)].

### **9. (segue): il procedimento di formazione delle leggi regionali**

Il procedimento di formazione delle leggi regionali si articola in quattro fasi: l'iniziativa legislativa (riservata al Governo della Regione, ai deputati e ai consigli comunali e provinciali), l'approvazione da parte dell'Assemblea regionale, il controllo preventivo di competenza del Commissario dello Stato e infine la fase integrativa dell'efficacia ovvero la promulgazione da parte del Presidente della Regione e la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della Regione.

L'elemento di maggiore specialità all'interno del procedimento di formazione delle leggi regionali è certamente rappresentato dal controllo preventivo sulla costituzionalità delle stesse attribuito al rappresentante del Governo della Repubblica nella Regione: il Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Il sistema previsto dallo statuto speciale presenta numerosi caratteri di differenziazione rispetto al regime ordinario fissato dall'articolo 127 della Costituzione. In primo luogo, l'attribuzione della giurisdizione sulle leggi siciliane ad un organo speciale, l'Alta corte (art. 25 st. Sicilia). Quindi, il conferimento al Commissario dello Stato, piuttosto che al Governo, del potere di promuovere le questioni di legittimità delle leggi regionali siciliane (art. 27 st. Sicilia). Ed ancora, l'assenza di una fase analoga al rinvio della delibera legislativa al Consiglio regionale e del sindacato di merito per contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni. Infine, la previsione di termini particolarmente stringenti per il promovimento dell'azione, 5 giorni dalla comunicazione, e per la stessa decisione della Corte, 20 giorni dall'impugnazione, l'operare dei quali – connesso al potere di promulgazione della legge riconosciuto al Presidente della Regione decorsi trenta giorni dall'impugnazione – determinava la possibile trasformazione del sindacato da preventivo in successivo.

L'evidente irriducibilità rispetto allo schema tracciato in Costituzione ha determinato la necessità di un'opera di coordinamento fra le due discipline, della quale, come già sottolineato, si è fatta carico la Corte costituzionale, che ha stravolto il modello previsto dallo statuto speciale al fine di adattarlo progressivamente a quello di diritto comune. In tal modo, la Corte, ritenendo che le disposizioni

---

<sup>17</sup> Corte cost., sent. n. 48 del 2003 e sent. n. 536 del 2002.

statutarie contrastanti con il dettato costituzionale non fossero state costituzionalizzate, ebbe ad affermare come assorbite nelle proprie attribuzioni quelle dell'Alta corte in virtù del principio dell'unità della giurisdizione costituzionale<sup>18</sup>.

La Corte, però, ha ritenuto che l'incostituzionalità delle disposizioni relative alla competenza dell'Alta corte non si estendesse anche alle norme relative al procedimento di controllo delle leggi regionali, il quale, anche dopo la riforma del Titolo V<sup>19</sup>, continua a svolgersi in modo del tutto diverso rispetto a quanto stabilito dalla Costituzione e dagli altri statuti speciali per tutte le altre regioni.

Connesso alla disciplina del controllo e il problema della promulgazione delle leggi regionali.

L'art. 29, c. II, dello statuto stabilisce infatti che decorsi «trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione». La Corte costituzionale ha sempre affermato che a questo termine andasse riconosciuto “carattere ordinatorio”<sup>20</sup> e, pertanto, il decorso del termine, senza che fosse intanto pervenuta sentenza di annullamento, creerebbe “non già un obbligo perentorio di promulgazione e pubblicazione immediata, ma soltanto la facoltà della Regione di promulgare e pubblicare la legge anche in pendenza del proposto giudizio di legittimità”<sup>21</sup>.

Sulla base di questa giurisprudenza, con inizio dalla metà degli anni settanta, i presidenti della Regione hanno introdotto una prassi, consistente nello stralcio, appunto in sede di promulgazione, delle parti delle delibere legislative nei confronti delle quali il Commissario dello Stato avesse sollevato delle questioni di legittimità costituzionale.

Per quanto tale prassi sia stata sottoposta a vibranti critiche da parte della dottrina, la quale ha messo in luce “sia [...] il suo incerto fondamento nel dettato statutario, sia [...] il discutibile effetto pratico della frattura nell'intrinseca unità del testo prodotto dall'Assemblea regionale”, la Corte costituzionale ne ha per molto tempo tollerato l'esistenza, evitando di prendere posizione circa la sua legittimità per fornirle, infine, una giustificazione.

Evidentemente decisa a limitare quest'*anomalo*<sup>22</sup> potere del Presidente della Regione la Corte costituzionale, nella sentenza n. 142 del 1981, stabilì che a seguito della *promulgazione parziale* delle sole disposizioni non censurate dovesse ritenersi cessata la materia del contendere.

Il risultato di questo vario intrecciarsi di disposizioni, di loro interpretazioni e di prassi descrive un complesso sistema di controllo ed impugnazione delle leggi regionali siciliane che è di tipo preventivo quanto all'iniziativa, ma nel quale la decisione dell'organo chiamato a svolgere il sindacato di costituzionalità può intervenire anche successivamente all'entrata in vigore della legge. Un sistema in cui il controllo è esercitato, in sede decentrata, da un organo dell'amministrazione civile dello Stato il cui ricorso ha limitati effetti sospensivi: la promulgazione può essere, infatti, disposta decorsi 30 giorni dall'impugnazione, senza che sia pervenuta sentenza di annullamento, e, di regola, riguarda le sole parti

---

<sup>18</sup> Corte cost., sent. n. 38 del 1957.

<sup>19</sup> Corte cost., sent. n. 314 del 2003.

<sup>20</sup> Corte cost., sent. n. 38 del 1957.

<sup>21</sup> Corte cost., sent. n. 31 del 1961.

<sup>22</sup> Corte cost., sent. n. 314 del 2003.

non impugnate, con conseguente rinunzia, stante la non frazionabilità del relativo potere, alle parti omesse.

#### 10. (segue): la potestà regolamentare

L'art. 12, c. IV, dello statuto speciale prevede che «i regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale».

I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Regione (art. 13 st. Sicilia), previa delibera della Giunta regionale<sup>23</sup> e sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana<sup>24</sup>. Dopo l'emanazione i regolamenti sono sottoposti al controllo preventivo da parte della Corte dei conti<sup>25</sup> e, quindi, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Regione.

L'elemento di maggiore differenziazione della disciplina della potestà regolamentare rispetto al regime ordinario stabilito, antecedentemente alla legge costituzionale n. 3 del 2001, per le regioni ordinarie era l'attribuzione al Governo della Regione della titolarità di tale potere.

Il ricorso a questa fonte normativa è stato, però, sempre molto scarso, attestandosi sulla media di circa due l'anno. Una situazione analoga, anteriormente alla riforma del 2001, era riscontrabile anche nelle regioni ordinarie, ma in questo caso tale situazione si giustificava con l'attribuzione ai consigli regionali tanto della potestà legislativa, quanto di quella regolamentare. Da questo punto di vista, pertanto, il rarissimo ricorso da parte del Governo regionale ai regolamenti rappresenta una vera e propria anomalia [TARLI BARBIERI, G. (2003), 104 ss.].

Le prassi in materia di esercizio della potestà si possono allora spiegare tenendo conto delle dinamiche della forma di governo regionale [SORRENTI, G. (2012), 204 ss.].

Da un lato, la centralità dell'Assemblea regionale e le tendenze di tipo assembleare assunto dal regime parlamentare in Sicilia hanno prodotto una legislazione “poco rilevante quantitativamente, ma anche qualitativamente connotata in senso spiccatamente settoriale o persino micro-settoriale, risolvendosi per lo più in una pletora di “leggine”, rispondenti a domande particolaristiche”<sup>26</sup>, cui ha fatto da *pendant* la “cogestione amministrativa”<sup>27</sup> tra Assemblea regionale e Governo, che ha sovvertito la scelta statutaria di una rigida separazione funzionale fra esecutivo e legislativo. Dall'altro, la cronica debolezza degli esecutivi regionali, la posizione di autonomia dei singoli assessori (c.d. *ministerializzazione*) e l'assenza di reali poteri di indirizzo e coordinamento in capo al Presidente nei confronti degli altri componenti del Governo [TERESI, F. (1988), 394]. Sono tutti elementi che aiutano a spiegare la fuga dal regolamento che si è avuta in Sicilia; fattori cui si può sommare “la precipua volontà

---

<sup>23</sup> Art. 4, c. I, n. 7, legge regionale n. 28 del 1962.

<sup>24</sup> Art. 4, c. II, decreto legislativo n. 654 del 1948.

<sup>25</sup> Art. 2, c. I, decreto legislativo n. 655 del 1948.

<sup>26</sup> SORRENTI, G. (2012), 205.

<sup>27</sup> CORSO, G. (1983), 1601.

degli organi politici regionali di sottrarsi ai controlli previsti per le fonti secondarie”<sup>28</sup>.

### **11. Considerazioni conclusive: la specialità non è una prerogativa degli organi regionali**

La specialità siciliana è stata prevalentemente intesa come prerogativa degli organi politici regionali e non come strumento per venire incontro alle esigenze peculiari di una parte del territorio nazionale.

Oggi, il valore più significativo della specialità è dato dall’esercizio della funzione legislativa regionale di tipo esclusivo e dalle modalità che caratterizzano l’attivazione del controllo di costituzionale ad opera del Commissario dello Stato per la Regione siciliana. È noto che lo Statuto siciliano contempla anche altri istituti non previsti, negli stessi termini, per nessuna altra regione italiana. Si pensi alla possibilità per il Presidente della regione di partecipare al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo per quegli ambiti materiali di interesse regionale (art. 21, comma 3), all’articolazione su base regionale degli organi giurisdizionali centrali (art. 23), al particolare regime di autonomia finanziaria (artt. 32 ss.).

Se è vero che l’attuazione costituzionale ha ridimensionato le previsioni statutarie più autonomistiche, altre – le rimanenti – hanno avuto ed hanno un grande rilievo politico e istituzionale: in esse sopravvive il senso della specialità e quindi vanno difese oltre ogni ragionevole misura. A partire però dall’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 le rivendicazioni autonomistiche siciliane devono prendere atto degli effetti di una riforma costituzionale che conserva la specialità, attribuendo alle regioni ordinarie prerogative e facoltà ben più ampie di quelle previste dai Padri della Costituzione. Fra queste spiccano le nuove potestà legislative di cui all’art. 117 della Costituzione ed una parificazione di Stato e Regioni per quel che concerne l’attivazione in via principale del controllo di costituzionalità delle leggi statali e regionali.

Nell’ordinamento costituzionale riformato gli Statuti speciali adottati con legge costituzionale continuano a veicolare il valore della specialità. Pur tuttavia la legge costituzionale n. 3 del 2001 promuove un adeguamento automatico dei vecchi Statuti alle nuove disposizioni del titolo V in attesa che si realizzi un adeguamento esplicito di questi alle nuove dinamiche che caratterizzano i rapporti fra Stato e Regioni PITRUZZELLA, G. (2001), 499 ss.].

La vita istituzionale della Sicilia si è confrontata con le delicate questioni connesse con l’adeguamento automatico e contestualmente ha avviato un percorso che dovrebbe sfociare in un progetto di modifica dello Statuto speciale. Entrambe le prospettive dell’adeguamento automatico ed esplicito non lasciano immaginare un’inversione di tendenza rispetto all’andamento della vita istituzionale della Sicilia negli ultimi anni

Infatti, è estremamente semplicistico considerare che grazie all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 si possa sostituire o mantenere, integrare o modificare qualcuna delle disposizioni statutarie

---

<sup>28</sup> SORRENTI, G. (2012), 206.

“giocando” sul carattere transitorio della disposizione e sull’interpretazione che di quest’ultimo articolo condividono a vario titolo, il governo nazionale, il governo regionale e il Commissario dello Stato per la regione siciliana. Si registra una preoccupante disinvoltura nel trattare il diritto costituzionale per il quale è più che lecito aspettarsi rispetto ed osservanza. Al contrario il senso della auspicata riforma dello Statuto speciale dovrebbe essere quello di ridefinire con gradualità e proporzione istituti e meccanismi ormai obsoleti.

Esiste un patrimonio culturale consistente in tema di diritto pubblico regionale e ciò grazie anche al contributo decisivo della giurisprudenza costituzionale. La sensazione che si ha osservando lo svolgimento della funzione legislativa regionale e del controllo che su di essa esercita il Commissario dello Stato è che le forze politiche siciliane non siano consapevoli di tale patrimonio né dei molti e complicati risvolti delle riforme costituzioni degli ultimi anni. Non sembra che grande attenzione abbia suscitato la legge costituzionale n. 2 del 2001 la quale, oltre ad aver consentito l’elezione diretta del Presidente della Regione, abilita altre fonti per la disciplina di importanti settori dell’ordinamento costituzionale siciliano ed immagina un nuovo procedimento attraverso cui pervenire alla modifica di altre parti dello Statuto-legge costituzionale.

In questo contesto – a dire il vero poco incoraggiante – è necessario abbandonare le interpretazioni che hanno di fatto limitato la specialità siciliana alla sola potestà legislativa esclusiva. Le modifiche statutarie dovrebbero sforzarsi di immaginare un concetto diverso di specialità che certamente non può esaurirsi nel rilancio di un modello che ha condannato la Sicilia all’arretratezza istituzionale e che ha mortificato le potenzialità della società siciliana [ PAJNO, S. (2011), 519 ss.; LA SPINA, A. (2012), 131 ss.].

Il “diritto costituzionale fatto in casa” avvia la realtà siciliana ad un isolamento istituzionale che di fatto limita la partecipazione della Sicilia all’ordinamento costituzionale. Nel momento nel quale si consegnano ad uno Statuto speciale le scelte fondamentali che escludono per la Sicilia la possibilità di ritrovare nei meccanismi del nuovo Titolo V della Costituzione gli strumenti di raccordo fra il centro e la periferia si consegna una parte del territorio nazionale ad uno sviluppo istituzionale, sociale ed economico che sarà diverso da quello del Paese [VERDE, G. (2005), 263 ss.]. Nei fatti si vanificano i richiami statutari all’unità e si realizza una lesione del principio fondamentale dell’unità ed indivisibilità della Repubblica di cui all’art. 5 della Costituzione.

## BIBLIOGRAFIA

- BIN, ROBERTO (1994), *Legge regionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, IX, Torino: UTET.
- CARDONE, ANDREA (2007), *La “terza via” al giudizio di legittimità costituzionale. Contributo allo studio del controllo i costituzionalità degli statuti regionali*, Milano: Giuffrè.
- CATALANO, STEFANO (2010), *La “presunzione di consonanza”. Esecutivo e Consiglio nelle Regioni a statuto ordinario*, Milano: Giuffrè.

- CORSO, GUIDO (1983), *Sicilia*, in AA.VV., *La regionalizzazione*, II, Milano: Giuffrè.
- DE SIERVO, UGO (1990), *Art. 123*, in *Commentario della Costituzione. Art. 121 – 127. Le Regioni, le Province, i Comuni*, Tomo II, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna: Zanichelli editore.
- DUVERGER, MAURICE (1958), *Demain la République*, Paris: Éditions Julliard.
- DUVERGER, MAURICE (1961), *La V<sup>le</sup> République et le régime présidentiel*, Paris: Librairie Arthème Fayard.
- FERRO, GIAN CARLO ANTONIO (2005), *Le norme fondamentali di riforma economico sociale ed il nuovo Titolo V della Costituzione*, in *Nuove Autonomie*, 2005/4-5, 633 – 685.
- FUSARO, CARLO (2002), *Le forme di governo regionali*, in *Commentario della Costituzione. Art. 121, 122, 123, 126 Supplemento. Legge cost. 22 novembre 1999, n. 1. Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e autonomia statutaria delle Regioni*, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna: Zanichelli editore.
- GROPPI, T. e OLIVETTI, M (eds.) (2003), *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V*, Torino: G. Giappichelli editore.
- LA SPINA, ANTONIO (2012), *La specialità siciliana tra potenzialità e realizzazioni concrete*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2012/1-2, 131 – 165.
- LORELLO, LAURA (2000), *La potestà legislativa esclusiva della Regione Sicilia ed il limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. I recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale*, in PITRUZZELLA, GIOVANNI, TERESI, FRANCESCO e VERDE, GIUSEPPE (eds.).
- OLIVETTI, MARCO (2002), *Nuovi statuti e forma di governo delle regioni. Verso le Costituzioni regionali?*, Bologna: il Mulino.
- PALADIN, LIVIO (1958), *La potestà legislativa regionale*, Padova: CEDAM.
- PALADIN, LIVIO (1996), *Le fonti del diritto italiano*, Bologna: il Mulino.
- PAJNO SIMONE, *La Sicilia, ovvero dell'autonomia sfiorita*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno* 1-2/2011, pp. 519-552,
- PITRUZZELLA, GIOVANNI (2001), *C'è un futuro per la specialità della Regione Sicilia?*, in *Le Regioni*, 2001/3, 499 – 510.
- PITRUZZELLA, GIOVANNI (2012), *Sistema dei partiti e forma di governo*, in RUGGERI, ANTONIO e VERDE, GIUSEPPE (eds.).
- PITRUZZELLA, GIOVANNI, TERESI, FRANCESCO e VERDE, GIUSEPPE (eds.) (2000), *Il parametro nel giudizio di costituzionalità*, Torino: G. Giappichelli editore.
- ROSINI, MONICA (2010), *La funzione legislativa delle regioni speciali e il suo “adeguamento automatico” all’art. 117 Cost. nella giurisprudenza costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2010/3.
- RUGGERI, ANTONIO (1999), *Elezione diretta dei Presidenti regionali, riforma degli statuti, prospettive della «specialità»*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 1999/1, 231 – 263.
- RUGGERI, ANTONIO e VERDE, GIUSEPPE (eds.) (2012), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sicilia*, Torino: G. Giappichelli editore.
- Scala, Giovanni (2012), *Le leggi statutarie*, in Ruggeri, Antonio e Verde, Giuseppe (eds.).
- SILVESTRI, GAETANO (1995), *Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Statuto Sicilia)*, in *Commentario della Costituzione. Disposizioni transitorie e finali I – XVIII. Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948 – 1993)*, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna: Zanichelli editore.
- SORRENTI, GIUSI (2012), *I regolamenti regionali: a) il modello teorico tra Statuto e forma di governo*, in RUGGERI, ANTONIO e VERDE, GIUSEPPE (eds.).
- SPADARO, ANTONINO (2001), *Il limite costituzionale dell’«armonia con la Costituzione» e i rapporti fra lo statuto e le alter fonti del diritto*, in *Le Regioni*, 2001/3, 453 – 486.
- Tarli Barbieri, Giovanni (2003), in Verde, Giuseppe (eds.)
- TERESI, FRANCESCO (1988), *Regione Sicilia*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Milano: Giuffrè.
- TERESI, FRANCESCO (2012), *Il Presidente e la Giunta regionale*, in RUGGERI, ANTONIO e VERDE, GIUSEPPE (eds.).



- VERDE, GIUSEPPE (eds.) (2003), *La specialità siciliana dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, Torino: G. Giappichelli editore.
- VERDE, GIUSEPPE, (2005) *Considerazioni conclusive*, in *Legislazione regionale siciliana e controllo di costituzionalità*, Milano, Giuffrè.
- VIRGA, PIETRO (1949), *La Regione*, Milano, Giuffrè.
- ZAGREBELSKY, GUSTAVO (1988), *Manuale di diritto costituzionale. Il sistema delle fonti del diritto*, Torino, UTET.